

COMPLIANCE FISCALE – INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Gli studi di settore, ampiamente utilizzati nella programmazione e nei controlli dell'amministrazione finanziaria, consistevano in strumenti presuntivi di ricostruzione dei ricavi delle imprese fondati su un algoritmo di calcolo.

In sostanza, essi rappresentavano la “formalizzazione” di un ragionamento presuntivo fondato sugli elementi dichiarati dagli stessi contribuenti (in relazione al possesso di beni strumentali, all'esistenza di dipendenti, etc.).

In un'ottica di miglioramento della conoscenza delle attività economiche da parte del fisco e di prevenzione dell'evasione, si è deciso di **sostituire il sistema fondato sugli studi di settore con quello imperniato sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).**

Gli ISA subentrano agli studi di settore a partire dal periodo di imposta 2018, da dichiarare – mediante il modello Redditi - nel corrente anno 2019 (cfr. comunicato stampa MEF 28.12.2018, n. 225).

Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti “affidabili”, i quali avranno accesso a significativi benefici premiali.

Ciò significa che il funzionamento è invertito rispetto a quello degli studi di settore: questi ultimi tracciano la via per l'accertamento, mentre gli ISA (o per meglio dire, l'“affidabilità” del contribuente secondo gli ISA) consentono l'accesso a un regime agevolato, contraddistinto da maggiori garanzie in sede di eventuale accertamento (non si ha quindi un automatismo o quasi – automatismo accertativo, bensì uno “scudo” **protettivo condizionato alla congruità secondo gli ISA).**

ELENCO DETTAGLIATO DEI VANTAGGI IN BASE AL VOTO ISA

I contribuenti con buoni voti beneficiano di una serie di vantaggi, come previsto dai commi da 11 a 13 dell'articolo 9-bis) del decreto legge n. 50/2017.

In particolare, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni.

ISA \geq 8

I benefici di cui godono i contribuenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 sono:

- › esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2019;
- › esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2020;
- › esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018;
- › esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50.000 euro all'anno;
- › anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l'Iva.

SA \geq 8,5

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del

Dpr n. 600/73, e articolo 54, comma2, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

ISA \geq 9

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono esclusi:

- › dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011
- › dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Roma 24 giugno 2019



Nicola Sciarra
Commerciale & fiscale